



**AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 1**  
**Comuni di: Gabicce Mare – Gradara – Mombaroccio – Monteciccardo - Montelabbate – Pesaro – Vallefoglia - Tavullia**  
**L'Ambito Territoriale Sociale n.1**  
**rende noto**

**che è possibile presentare domanda di accesso all'**  
**ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI-ANNUALITA' 2018.**  
**(Dgr 328/2015 - DGR 1499/2017 D.P.C.M. 159/2013)**

Sono destinatari dell'assegno di cura gli anziani non autosufficienti residenti nel territorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n.1 che permangono nel proprio contesto di vita e di relazioni attraverso interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente dai loro familiari, anche non conviventi, o mediante assistenti familiari private in possesso di regolare contratto di lavoro.

**L'assegno di cura di euro 200,00 è erogato per 12 mensilità.**

**IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO È RIVOLTO**

- ai cittadini che hanno già fatto domanda col bando precedente, la cui graduatoria è scaduta il 31 DICEMBRE 2017;
- ai cittadini che non hanno mai fatto domanda o che hanno fatto domanda nell'anno precedente, ma sono stati esclusi per mancanza di requisiti o hanno mutato le condizioni di accesso.

**1 - REQUISITI DI ACCESSO**

La persona anziana assistita deve:

- aver compiuto i 65 anni di età** alla data di scadenza del presente avviso pubblico; essere dichiarata non autosufficiente con certificazione di invalidità pari al 100% e **usufruire di indennità di accompagnamento** (non possono presentare domanda di assegno le persone per le quali non si sia ancora concluso il procedimento per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento). Vale la certificazione di invalidità anche per il caso di cecità. (vige in ogni caso, l'equiparabilità dell'assegno per l'assistenza personale continuativa erogato dall'INAIL se rilasciato a parità di condizioni dell'indennità di accompagnamento dell'INPS e alternativo alla stessa misura.
- residenza e domicilio in uno dei Comuni dell'ATS1** (in caso di anziani residenti nelle Marche ma domiciliati fuori regione, la possibilità di concedere l'assegno di cura vale solo in caso di Comuni confinanti con la regione Marche)
- usufruire di una adeguata assistenza** presso il proprio domicilio nelle modalità verificate dall'Assistente Sociale dei Comuni dell'ATS. Qualora l'intervento assistenziale sia svolto con l'aiuto di assistente familiare privata la stessa deve essere in possesso di regolare contratto di lavoro ed è tenuta ad iscriversi all'Elenco Regionale degli Assistenti familiari gestito presso il CIOF Centro per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione. L'iscrizione dovrà avvenire entro 12 mesi della concessione del beneficio.
  - non usufruire delle prestazioni di cui a servizi: SAD e HOME CARE PREMIUM dell'INPS inoltre l'assegno di cura è alternativo agli interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissime di cui all'art. 3 del D.M.26/09/2016.

**Non sono accoglibili le domande di coloro che vivono in modo permanente in strutture residenziali ex l.r. 20/2002 e l.r.20/2000 (es. residenze protette, RSA).**

**2 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:**

La domanda, per l'eventuale concessione dell'assegno di cura, va presentata

**dal 1 marzo 2018 al 30 marzo 2018**

nei rispettivi orari di apertura al pubblico:

- per i cittadini residenti nel Comune di Pesaro, presso l'Ufficio Protocollo – "Sportello Informa&Servizi" – Largo Mamiani n. 11 **il martedì, ed il giovedì dalle 9.00 alle 13.00;**
- per i cittadini residenti nei Comuni di Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio, Monteciccardo, Montelabbate, Vallefoglia, Tavullia, presso gli Uffici Protocollo dei propri Comuni di residenza

Farà fede il timbro di accettazione dell'Ufficio protocollo del Comune di residenza. I Comuni dell'ATS 1, in caso di consegna della domanda tramite servizio postale, non assumono responsabilità in caso di dispersione delle domande dovute ad inesatte indicazioni del destinatario del plico, a disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

**3- POSSONO PRESENTARE DOMANDA**

- i familiari** che accolgono l'anziano nel proprio nucleo o che si prendono cura dello stesso anche se non convivente;
- l'anziano** stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita;
- il soggetto incaricato alla tutela** dell'anziano in caso di incapacità temporanea o permanente (tutore, curatore, amministratore di sostegno).

**4- DOCUMENTAZIONE NECESSARIA**

Per accedere all'assegno di cura, pari ad € 200,00 mensili, le domande devono essere redatte su apposita modulistica:

- **Modello A per i cittadini che hanno già fatto domanda nei bandi precedenti**, corredata della seguente documentazione:
  - attestazione aggiornata ISEE, Dichiarazione Sostitutiva Unica finalizzata all'acquisizione della certificazione ISEE
  - copia di un valido documento di identità del richiedente
- **Modello B per coloro che non hanno mai fatto domanda o che l'hanno fatta negli anni precedenti e sono stati esclusi**, corredata della seguente documentazione:
  - Attestazione ISEE riferita all'aspirante beneficiario, Dichiarazione Sostitutiva Unica finalizzata all'acquisizione della certificazione ISEE. Ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e ss.mm.ii. gli interventi di assistenza domiciliare di cui al comma 3 articolo 4 si configurano come prestazioni socio-sanitarie e pertanto è possibile la presentazione ISEE socio-sanitario di cui all'art 6 comma 2.
  - Certificazione di invalidità al 100%
  - Copia del verbale di invalidità civile con riconoscimento della indennità di accompagnamento
  - copia di un valido documento di identità del richiedente

Qualora l'intervento assistenziale sia svolto con l'aiuto di assistenti familiari private le stesse **devono essere in possesso di regolare contratto di lavoro che va allegato alla domanda** di accesso alla graduatoria "Assegno di cura" (contratto di assistenza, almeno 30 ore settimanali, minimo livello "C super"). Nel caso in cui l'assistente familiare risultasse inserita nello stato di famiglia dell'anziano non autosufficiente si darebbe luogo al nucleo familiare estratto, di cui al D.P.C.M. 159/2013 e ss mm ii., pertanto il reddito dell'assistente va escluso dall'ISEE.

**VALORI ISEE ai fini del riconoscimento del beneficio economico:**

- € 11.000,00** in caso di anziano non autosufficiente residente da solo.
- € 25.000,00** in caso di anziano non autosufficiente facente parte di un nucleo familiare pluricomposto.

**PER REPERIRE I MODELLI DI DOMANDA** rivolgersi a:

- U.R.P. - Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Pesaro presso lo Sportello Informa&Servizi – Largo Mamiani n.11 e-mail: [urp@comune.pesaro.pu.it](mailto:urp@comune.pesaro.pu.it)
- presso gli Uffici Protocollo dei propri Comuni di residenza per i cittadini residenti nei Comuni di Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio, Monteciccardo, Montelabbate, Vallefoglia, Tavullia,
- sito internet del Comune di Pesaro: [www.comune.pesaro.pu.it](http://www.comune.pesaro.pu.it)

**PER OTTENERE EVENTUALI INFORMAZIONI:**

- Servizi Sociali dei Comuni di Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio, Monteciccardo, Montelabbate, Pesaro, Vallefoglia, Tavullia; centralini e referenti dei vari Comuni
- Sito: [www.new.comune.pesaro.pu.it](http://www.new.comune.pesaro.pu.it)
- Collegamento ai siti dei Comuni dell'ATS1;

Comune	Recapito telefonico
Gabicce Mare	0541.820628/43
Gradara	0541.823911
Mombaroccio	0721.471103
Monteciccardo	0721.910586 il giovedì
Montelabbate	0721.473215
Pesaro	0721.387401
Tavullia	0721.477902
Vallefoglia	0721.4897405/404
ATS1	0721.387319

**5 - PERCORSO PER ACCEDERE ALL'ASSEGNO DI CURA**

L'ATS n. 1 individua al proprio interno il Responsabile del relativo Procedimento. Il Responsabile in collaborazione con i competenti servizi sociali e sanitari, attiva un iter procedurale per definire una graduatoria dei titolari dell'assegno di cura in base ai valori ISEE. A parità di I.S.E.E. verrà data priorità ai soggetti più anziani. La graduatoria non dà immediato diritto al contributo per le posizioni risultate in posizione utile in graduatoria poiché è necessaria la valutazione dell'Assistente Sociale/UVI anche tramite visita domiciliare, con conseguente sottoscrizione del Patto Assistenziale Individuale (PAI), sottoscritta dal richiedente e dal Coordinatore d'Ambito.

Nel patto assistenziale vengono individuati:

- i percorsi assistenziali a carico della famiglia,
- gli impegni a carico dei servizi,
- la qualità di vita da garantire alla persona assistita,
- le conseguenti modalità di utilizzo dell'assegno di cura,
- la tempistica di concessione dello stesso.

Il "Patto di Assistenza Domiciliare" dovrà inoltre riportare l'impegno formale da parte dell'assistente familiare dei soggetti beneficiari dell'assegno di cura alla iscrizione all'Elenco regionale degli Assistenti Familiari gestito dal CIOF Centri per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione entro dodici mesi dalla concessione del beneficio.

**Le persone collocate utilmente nella graduatoria d'Ambito**, oltre il numero garantito dal budget regionale, potranno subentrare nel caso in cui si dovessero rendersi disponibili posti durante il **periodo 1 Gennaio 2018 - 31 Dicembre 2018**.

Durante la fase di istruttoria Il Responsabile del Procedimento invia i preavvisi di rigetto, secondo i termini di legge (L. 241/90 e ss.mm.ii), ai richiedenti le cui domande presentino carenze o inammissibilità. Le eventuali carenze sanabili e le controdeduzioni, come da legge, devono essere inviate entro giorni 10 dalla ricezione del preavviso di rigetto.

Al termine del percorso sopra indicato ai singoli richiedenti verrà trasmessa una comunicazione scritta relativa all'esito della domanda. **La graduatoria avrà la durata di un anno.**

La presentazione dell'istanza da parte del richiedente implica, ai fini del riconoscimento del beneficio, l'impegno da parte del richiedente di segnalare all'ATS n.1 ogni variazione significativa rispetto all'assistenza dell'anziano aspirante beneficiario, entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento, riguardante:

- l'ingresso in una struttura residenziale a titolo definitivo;
- la perdita dell'indennità di accompagnamento;
- il periodo di ricovero temporaneo in struttura residenziale;
- il cambiamento dell'indirizzo di residenza o di domicilio o il trasferimento al di fuori del territorio regionale;
- il cambiamento della persona di riferimento;
- le variazioni contrattuali relative alla/e assistente/i familiare/i (licenziamento, variazione ore, sostituzione della persona, etc.)
- le variazioni delle modalità di riscossione del beneficio;
- il decesso.

**6 - IRREPERIBILITÀ DEL BENEFICIARIO**

In caso di irreperibilità dell'interessato e del richiedente presso gli indirizzi indicati nella domanda, l'ATS n.1 invierà agli interessati una raccomandata A/R con la quale comunicherà che, trascorsi giorni 10 (dieci) dal ricevimento della stessa senza che pervenga dagli stessi risposta per indicare le modalità che rendano possibile l'effettuazione della visita domiciliare, il richiedente verrà considerato rinunciario e si procederà allo scorrimento della graduatoria. La lettera dell'ATS n.1 interrompe i termini previsti per la conclusione del procedimento.

**7 - ENTITA' DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE**

L'eventuale diritto all'assegno di cura verrà riconosciuto dal 01/01/2018 e viene concesso per la durata di 12 mesi, salvo interruzioni secondo quanto previsto dal successivo art. 8.

L'entità dell'assegno di cura è pari ad € 200,00 mensili, non costituisce vitalizio, ma supporto momentaneo per assistere l'anziano e sarà erogato con la massima sollecitudine. L'assegno sarà versato, per obblighi di legge, esclusivamente su conto corrente bancario o carta prepagata postale ed al richiedente verrà pertanto chiesto di indicare un IBAN di riferimento. Per gli importi inferiori a 1.000,00 euro nell'anno solare, ai sensi della normativa di legge vigente, sarà possibile l'erogazione tramite "riscossione per cassa" presso Tesoreria Comunale dell'Ente.

Nel caso di compresenza di più persone non autosufficienti residenti nello stesso nucleo familiare è concessa l'erogazione di massimo 2 assegni utilizzando come titolo di precedenza la maggiore età e, a parità di età, la valutazione dell'assistente sociale dell'ATS in merito alla gravità delle condizioni di salute e al conseguente maggiore bisogno di assistenza.

**8 - INTERRUZIONE/SOSPENSIONE/INCOMPATIBILITÀ BENEFICIO**

**L'erogazione dell'assegno di cura viene:**

**Interrotto:**

- In caso di inserimento permanente in struttura residenziale;
- In caso di rinuncia scritta rilasciata dal richiedente;
- In caso di decesso
- Col venir meno delle condizioni previste all'atto della sottoscrizione degli impegni assunti coi destinatari dei contributi nell'ambito del PAI;
- Nel caso in cui il destinatario acceda al SAD per non autosufficienti; i beneficiari del SAD possono presentare richiesta di accesso al contributo ferma restando la non cumulabilità degli interventi; il diritto all'assegno pertanto decorrerà dal momento di interruzione dal SAD per non autosufficienti successivo all'approvazione della graduatoria;
- Col venir meno delle condizioni di accesso e in genere delle finalità previste dall'intervento.
- In caso di inserimento, dell'utente beneficiario l'assegno di cura, negli interventi di:
  - Assistenza Domiciliare indiretta in situazione di "particolare gravità"
  - "Disabilità gravissima" (D.G.R. 1120/2017)

**Sospeso:**

In caso di ricovero temporaneo del beneficiario presso strutture ospedaliere o residenziali per periodi superiori a 30 giorni, qualora il supporto assistenziale di cui al Patto per l'assistenza venga meno durante il periodo di ricovero.

**SLITTAMENTO DELLA GRADUATORIA**

Nel caso in cui, per i motivi sopra riportati, l'erogazione dell'assegno venga interrotta, si procederà, in ordine cronologico rispetto all'evento dell'interruzione, allo scorrimento della graduatoria con decorrenza non retroattiva del beneficio economico **a partire dal 1° giorno del mese successivo.**

In caso di morte del beneficiario gli eredi dovranno comunicare entro 10 giorni il decesso dell'anziano e presentare la seguente documentazione che gli dà diritto a ricevere l'assegno di cura, qualora maturato:

atto sostitutivo di notorietà attestante chi sono gli eredi del defunto, dove gli stessi autorizzano un soggetto, erede o terzo, alla riscossione dell'assegno di cura con le firme degli stessi eredi e in allegato copie delle carte di identità di ognuno.

In caso di decesso del beneficiario o revoca dell'assegno è prevista l'erogazione del contributo relativo al mese di tale evento, se questo è avvenuto oltre il giorno 15.

**9 - CONTROLLI**

L'ATS n1 effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, anche d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza. Si ricorda che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Per quanto non specificato nel presente Avviso si rinvia alle Deliberazioni della Giunta Regionale delle Marche n. 328 del 20 aprile 2015 e n. 1499 del 18 dicembre 2017

Si precisa che l'erogazione dell'Assegno di cura, di cui al presente bando, è subordinata all'effettivo finanziamento da parte della Regione Marche.

Pesaro 15 febbraio 2018

La Responsabile U.O. ATS n.1  
 Responsabile del Procedimento  
 D.ssa Marina Vagnini

Il Coordinatore di ATS1  
 Roberto Drago

**Informativa D.Lgs. 196/03 art.13 (privacy)**

Titolari del trattamento  
 Comune di Pesaro in qualità di ente capofila dell'ATS 1, per l'intera banca-dati, i restanti Comuni per la banca dati dei cittadini residenti, nell'ambito delle rispettive competenze.

Responsabile del trattamento  
 il Dirigente dell'ATS 1, per la banca dati dell'ATS n.1 e i Responsabili dei Servizi Politiche Sociali degli altri Comuni dell'Ambito.

Incaricati  
 i dati vengono trattati dai dipendenti assegnati, anche temporaneamente, all'ATS 1, agli uffici dei Servizi Politiche Sociali e ai Servizi Finanziari dei Comuni ed ai dipendenti ASUR preposti.

Finalità  
 I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse alla concessione del beneficio richiesto (Artt. 68 comma 1 lett d e 86, comma 1, lettera c, D.Lgs. 196/03; L. 328/2000; L. 296/2006).

Modalità  
 il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici.

Ambito comunicazione  
 i dati verranno utilizzati dagli uffici dell'ATS 1 e dai Servizi Politiche Sociali dei Comuni dell'ATS 1 e verranno comunicati ai Servizi Finanziari dei Comuni, agli Istituti di Credito, ai Servizi della Regione Marche, Istituto Nazionale Previdenza sociale/ Casellario assistenziale e agli Enti autorizzati anche per le verifiche in merito ai requisiti.

Per il Comune di Pesaro la tipologia di dati e di operazioni eseguibili è prevista alle schede n. 10/C, 13/A 20 e 20A approvate dal Consiglio Comunale con atti n. 278/05 e n. 76/06, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 196/03.

Obbligatorietà  
 il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è la sospensione del procedimento.

Diritti  
 l'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, nonché di cancellazione dei dati o trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge, ed infine il diritto di opposizione per motivi legittimi, come previsti dagli art. 7 e seguenti del D. Lgs. 196/03, rivolgendosi alle sedi dei Comuni sopraindicati.

**Informativa Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.**

Amministrazioni competenti Comuni di: Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio, Monteciccardo, Montelabbate, Pesaro, Tavullia e Vallefoglia;

Oggetto del procedimento: Delibere di Giunta Regionale n. 328 del 20 Aprile 2015 e 1499 del 18 dicembre 2017;

Responsabili del procedimento sono: per il Comune di Gabicce Mare, Dott.ssa Anna Flamigni / Gradara, A.S. Stefania Vicentini / Mombaroccio, A.S. Francesca Pizzagalli / Monteciccardo, Dr. Pietro Pistelli/ Montelabbate, A.S. Eleonora Gabrielli/ Tavullia, A.S. Caterina Garipoli / Vallefoglia, A.S. Katia Turchi, per l'ATS 1 e il Comune di Pesaro Dott.ssa Marina Vagnini

Inizio e termine del procedimento

l'avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento presso i Servizi Protocollo dei Comuni, della presente domanda; dalla stessa data, i termini di conclusione del procedimento corrispondono alla durata del bando, fatti salvi i tempi necessari per la verifica degli aventi diritto.

Inerzia dell'Amministrazione  
 decorsi i termini sopraindicati, l'interessato potrà adire direttamente il Giudice Amministrativo (T.A.R. Marche) finché perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di conclusione del procedimento;

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti, negli orari di apertura al pubblico:

- c/o i Servizi Politiche Sociali dei Comuni di rispettiva residenza
- c/o gli Uffici dell' Ambito Territoriale Sociale .1

con le modalità previste dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 come modificata dalla L.15/05.